



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DICA 0032603 P-4.8.1.8.4
del 28/12/2015



Al Difensore civico della Toscana

Dott.ssa Lucia Franchini

via P.E.C.

A tutti i Difensori civici Regionali e delle

Province Autonome

via P.E.C.

Oggetto: istanze di riesame dei dinieghi di accesso ex art. 25, comma 4, L. 241/90, negli ambiti territoriali privi di difensore civico Regionale

Con nota del n. 0006768/201500018 del 17/11/2015 codesto Difensore civico della Toscana ha sottoposto alla Commissione per l'accesso la questione relativa alla impossibilità di reperimento dell'organo competente a decidere delle istanze di riesame dei dinieghi di accesso ex comma 4 art. 25 L.241/90, nel caso in cui, nella Regione di riferimento, non sia operante il Difensore civico.

In particolare, si chiede a chi debba ricorrere il cittadino in caso di diniego di accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso, da parte degli enti locali, qualora non vi sia alcun Difensore civico nell'ambito territoriale di riferimento.


Al riguardo si fa presente che, in assenza di specifica disposizione legislativa, l'orientamento di questa Commissione per l'accesso è nel senso del riconoscimento della propria piena competenza a decidere, nel merito, anche sulle istanze di riesame presentate, ai sensi dell'articolo 25, comma 4 della legge n.241 del 1990, avverso i dinieghi di accesso degli enti locali, nel caso di accertata assenza del difensore civico regionale.

In particolare, si deve osservare che tale estensione della propria competenza si rende necessaria, ad avviso della Commissione, al fine di evitare un vuoto di tutela del diritto d'accesso in sede amministrativa, che altrimenti si verrebbe a creare, in tutti quei casi di assenza totale di difensore civico, sia a livello provinciale sia a livello regionale.

Tale prassi interpretativa si è consolidata, negli ultimi anni, in seno alla Commissione per l'accesso, in considerazione sia del fatto che il difensore civico è stato abolito a livello comunale (con la legge finanziaria per il 2010) sia della non uniforme diffusione della figura del difensore civico provinciale, specialmente in alcune regioni meridionali nelle quali si riscontra la totale carenza dei difensori civici provinciali oltre all'assenza di quello regionale (ciò avviene, ad esempio in Puglia e in Calabria).

Roma, 17 dicembre 2015

IL PRESIDENTE

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Corrado', written over the printed text 'IL PRESIDENTE'.